

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

IL REVISORE UNICO
nominato con delibera
del Consiglio Comunale n. 8 del 03.03.2022

PARERE DEL REVISORE UNICO
n. 53 del 05.12.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

VISTI

- la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”
- il disposto dell'articolo 19, comma 8, della legge 448/2001, ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;
- il disposto dell'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 ai sensi del quale *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;
- il disposto dell'articolo 1, comma 557quater, della legge 296/2006, ai sensi del quale *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

- il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020 finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33 comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- il disposto dell'art. 1, comma 450 lett. a) della Legge 190/2014, come modificato dall'art. 21 del D.L. n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017 che, per gli enti nati a seguito di processi di fusione successivi al 2011, individua la spesa massima di personale quale somma della media sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione (2011/2013) e quale vincolo in materia di contenimento della spesa di personale;
- il disposto dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, il quale ha introdotto un nuovo strumento di programmazione e governance, denominato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

CONSIDERATO

- che il PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, assorbe molti dei documenti di programmazione che finora le Amministrazioni Pubbliche erano tenute a predisporre annualmente;
- che il D.P.R. del 24 giugno 2022, n. 81 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022) individua gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO;
- che il Decreto Interministeriale del 30 giugno 2022 definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con non più di 50 dipendenti;
- che il termine generale per l'adozione del PIAO è fissato, ordinariamente, al 31 gennaio, salvo proroghe del termine per l'approvazione dei bilanci preventivi degli enti territoriali;
- che per Enti che non hanno ancora approvato i bilanci di previsione il PIAO deve essere approvato entro il 30° giorno successivo alla data di approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO

che con la proposta di deliberazione in esame viene approvato il piano dei fabbisogni di personale 2024/2026 che dovrà essere poi inserito, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, nel PIAO;

ESAMINATI

i documenti presentati dall'amministrazione in merito alla determinazione del fabbisogno di personale, della capacità di spesa e della capacità assunzionale;

VERIFICATA

l'esistenza dei requisiti di cui alle leggi sopra richiamate;

VISTI

- il rispetto dell'equilibrio e del pareggio di bilancio;
- il parere favorevole del responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile

ESPRIME

il seguente parere in merito alla proposta di deliberazione richiamata in epigrafe:

FAVOREVOLE

Crespina Lorenzana, 05.12.2023

IL REVISORE UNICO
Dott. Raffaele Stanzione